Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 218**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 agosto 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1963, n. 1037.

Regolamento per l'esecuzione della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, che disciplina la produzione e il commercio dell'alcole etilico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La vigilanza igienica sull'applicazione delle norme contenute nella legge 3 ottobre 1957, n. 1029, e nel presente regolamento, ai fini della tutela della pubblica salute, spetta al Ministero della sanità, salvo le attribuzioni di competenza di altre Amministrazioni in quanto previste da leggi e regolamenti speciali.

Le autorità sanitarie ai fini di tale vigilanza si avvalgono dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli agenti comunali incaricati della vigilanza annonaria.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge si intende immesso al consumo:

a) l'alcole, destinato alla libera vendita, quando risultino adempiuti il pagamento della imposta di fabbricazione e ogni altro obbligo inerente al regime fiscale degli spiriti.

b) l'alcole destinato ai magazzini di commercianti all'ingrosso ai sensi delle vigenti disposizioni;

c) l'alcole etilico di cui all'art. 4 della legge.

Art. 3.

L'autorità sanitaria dispone a cura dei dipendenti organi di vigilanza, l'accertamento dei requisiti prescritti per l'alcole etilico, ovunque esso si trovi, anche prima della sua immissione al consumo. A tal fine i campioni vengono prelevati dai predetti organi ed inviati ai laboratori provinciali d'igiene e profilassi per l'accertamento.

Art. 4.

L'Amministrazione finanziaria, prima che l'alcole etilico sia immesso al consumo, a norma dell'art. 2 del presente regolamento, ha facoltà di sottoporlo ad analisi per accertare la sua rispondenza ai requisiti stabiliti dall'art. 2 della legge.

In tal caso i campioni sono prelevati dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria ed inviati ai laboratori chimici compartimentali delle dogane ed imposte indirette.

Art. 5.

Ove l'alcole etilico di produzione nazionale, prima di essere immesso al consumo, risulti all'analisi non rispondente ai requisiti stabiliti dalla legge, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente su richiesta dell'interessato e sentita l'autorità sanitaria provinciale, può consentire il taglio previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 del presente regolamento.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di consentire, su motivata richiesta dell'interessato, la rilavorazione mediante ridistillazione. In tale caso non è consentito alcun calo agli effetti fiscali.

Art. 6.

Nei casi previsti dai precedenti articoli la quantità di alcole etilico da prelevare per l'analisi, deve essere almeno di due litri, da dividersi in tre parti eguali riempiendo con ognuna di esse bottiglie adatte, previamente lavate, risciacquate con acqua e poi con l'alcole stesso di cui si fa il prelevamento. Le bottiglie debbono essere chiuse con tappo smerigliato ovvero con tappo nuovo di sughero. Ogni campione è suggellato e munito di cartellino, applicato in modo da rendere impossibile la sua asportazione; sul cartellino, oltre alla indicazione del contenuto ed alla data del prelevamento, viene apposta la firma del detentore del prodotto o di chi lo rappresenta e di chi esegue il prelevamento.

Dei campioni prelevati, uno è lasciato al detentore del prodotto o a chi lo rappresenta e gli altri sono rimessi al competente laboratorio provinciale di igiene e profilassi o al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, che avranno cura di conservare un campione integro per la eventuale richiesta di revisione di analisi.

Le autorità che prelevano i campioni non sono tenute a corrispondere il prezzo della merce prelevata.

Art. 7.

Di ogni prelevamento di campioni deve essere redatto apposito verbale almeno in triplice copia, di cui una è inviata al laboratorio che esegue l'analisi, una è lasciata all'interessato e la terza all'ufficio che ha eseguito il prelevemento. Il verbale di prelevamento deve essere sottoscritto dal prelevatore e dal detentore del prodotto o da chi lo rappresenta.

Il verbale di prelevamento deve contenere:

a) la data in cui si preleva il campione;

b) le generalità del prelevamento e del proprietario o detentore o venditore dell'alcole e del suo rappresentante;

c) l'ubicazione della fabbrica o del deposito o dello esercizio di vendita nel quale si effettua il prelevamento;

d) le indicazioni con le quali il prodotto è posto in vendita o le diciture apposte sulle etichette o le indicazioni comunque atte ad identificare la partita;

e) le modalità eseguite nel prelevamento dei campioni;

f) le eventuali dichiarazioni del proprietario o detentore o venditore dell'alcole o di chi lo rappresenta circa la provenienza dell'alcole;

g) il numero dei campioni prelevati e la quantità di ciascuno di essi;

h) la dichiarazione che la parte ha trattenuto un campione e una copia del verbale;

i) la dichiarazione che il verbale è stato letto e firmato dall'interessato o da chi lo rappresenta, ovvero dell'eventuale suo rifiuto a firmare;

l) le firme del prelevatore o dell'esercente o detentore dell'alcole o del suo rappresentante.

Art. 8.

Ove il prodotto risulti all'analisi non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla legge, il capo del laboratorio o del servizio invia all'autorità sanitaria provinciale apposita relazione, unendovi il verbale di prelevamento e del certificato di analisi e, contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunica all'interessato l'esito sfavorevole dell'analisi.

L'interessato può impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi con apposito ricorso diretto alla autorità che ha provveduto all'accertamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso di alcole di produzione nazionale non ancora immesso al consumo, per il quale è stato accordato il taglio o la rilavorazione ai sensi del precedente art. 5, l'interessato può richiedere all'autorità di cui al precedente comma, con le modalità previste nel successivo art. 9, la revisione dell'analisi effettuata al termine di dette operazioni.

Art. 9.

Le analisi di revisione sono eseguite dall'Istituto superiore di sanità per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e dal laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

Alla domanda di revisione dell'analisi debbono essere uniti il verbale di prelevamento, il certificato di analisi e il campione del prodotto.

Art. 10.

Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'art. 8, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non rispondono in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dalla legge, il medico provinciale e, nei casi previsti dall'art. 4, l'autorità finanziaria competente per territorio trasmette rapporto all'autorità giudiziaria corredato dai relativi atti.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 6 della legge, la denaturazione è obbligatoria nei casi in cui il detentore non sia in grado di indicare e provare l'identità e la provenienza dello alcole. In tal caso l'alcole sarà convogliato al più vicino opificio di denaturazione.

Le spese di trasporto e denaturazione sono a carico del detentore.

Nel caso, invece, che sia accertata la legittima provenienza dell'alcole immesso al consumo, esso potrà essere rilavorato previa autorizzazione del Ministero delle finanze e del Ministero della sanità.

Come rilavorazione si deve intendere anche il taglio tra alcoli di diversa qualità, purchè sottoposti agli stessi tributi. Anche in tale caso non è ammesso alcun calo agli effetti fiscali.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — BERTINELLI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1963, n. 1038.

Adeguamento delle pensioni autoferrotramviarie per effetto del costo della vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di variazione delle pensioni autoferrotramviarie per effetto del costo della vita;

Viste le note n. 5099, del 22 febbraio 1962, e n. 3358, del 29 gennaio 1963, con le quali l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice medio annuo del costo generale della vita ha raggiunto il 70,42, per l'anno 1961, ed il 74,52, per l'anno 1962, rispetto al 63,87, dell'anno 1957;

Considerato che il rapporto fra l'indice medio dello anno 1962 a quello dell'anno 1957 comporta un aumento percentuale del 16,67%;

Ritenuto che le risultanze di cui sopra denotano il verificarsi, nell'anno 1962, dei presupposti previsti dall'art 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per far luogo

con decorrenza 1° gennaio 1963, alla variazione della misura delle pensioni, così come dispone lo stesso articolo;

Considerato che le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961, essendo restate ancorate alla situazione economico-monetaria esistente al 1° gennaio 1958, vanno maggiorate dell'intera percentuale di variazione intervenuta dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962, e che alle pensioni liquidate nel periodo 1° ottobre 1961-30 giugno 1962, che hanno conseguito le variazioni del costo della vita intervenute anteriormente alla loro liquidazione, spetta soltanto, in percentuale, la variazione verificatasi, per l'anno 1962, nell'indice medio dell'anno 1961 (5,82%);

Sentito il Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1963, l'importo annuo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961 ed in atto al 31 dicembre 1962, è aumentato del 16,67%.

Art. 2.

L'importo annuo delle pensioni a carico del Fondo di cui al precedente articolo, liquidate nel periodo 1° ottobre 1961-30 giugno 1962 ed in atto al 31 dicembre 1962, è aumentato, dal 1° gennaio 1963, del 5,82%.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1963

SEGNI

BERTINELLI — TREMELLONI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. **1039**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 19 settembre 1962, nonchè lo annesso atto aggiuntivo in data 8 aprile 1963, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Pio Istituto « Santa Corona » di Milano, vengono determinati in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 4. — VILLA

Repertorio n. 155.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantadue, a questo dì 19 del mese di settembre, in Genova, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti

e contratti dell'Università stessa, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del suddetto atto, con delibera in data 23 luglio 1962;

on. Erisia Gennai Tonietti, nella sua qualità di presidente del Pio Istituto Santa Corona, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto alla stipulazione del suddetto atto, con delibera del 23 maggio 1962;

dott. Bruno Zavattarelli, nella sua qualità di segretario generale del Pio Istituto Santa Corona, anch'egli espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, con delibera del 23 maggio 1962;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

PREMESSO

che, in considerazione della stretta e fattiva collaborazione iniziatasi fra la Clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Genova e il Reparto di chirurgia del Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure, e in vista soprattutto dei futuri sviluppi evolutivi e di specializzazione in programma fra i due Istituti, si è reso necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, da assegnare in permanenza allo Istituto Santa Corona di Pietra Ligure;

che il Consiglio di amministrazione del Pio Istituto Santa Corona, vista l'opera fattiva e la collaborazione prestata dalla Clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Genova presso il Reparto di chirurgia del Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure, è venuto nella determinazione di convenzionare un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, da destinare in permanenza al Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure;

che il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Genova, con rispettive deliberazioni del 4 dicembre 1961 e dell'8 marzo 1962, hanno deliberato, nell'ambito della rispettiva competenza, di accettare, col più vivo compiacimento, la liberalità del Pio Istituto Santa Corona, e hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti.

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, la seguente convenzione:

Art. 1.

Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà, da destinarsi alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

Il Pio Istituto Santa Corona assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del titolare. Le somme, da versare in 4 rate trimestrali anticipate, sono determinate in lire 1.600.000 (un milione seicentomila) per l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Art. 3.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposte dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Università di Genova è tenuta a versare allo Stato, il Pio Istituto Santa Corona verserà, annualmente, all'Università, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo comporterà senza altro la decadenza della convenzione; il posto di cui trattasi sarà soppresso e il titolare cesserà dal servizio.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà inoltre decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui al successivo art. 6;

b) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intenderà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione della presente convenzione:

a) a versare allo Stato, annualmente, l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verrà assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in sei facciate e dieci righe di questa facciata da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano, perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Carlo Cereti, in detta qualità;
Erisia Gennai Tonietti;
Bruno Zavattarelli;
Mario Alburno, *rogante*.

Registrato a Genova, 1° ottobre 1962, Atti pubblici, mod. 71 M.E. n. 2361. L. *gratis*. *Il direttore*: (firma illeggibile).

Repertorio n. 158.

Atto integrativo della convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantatre addì otto del mese di aprile in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova;

on.le Erisia Gennai Tonietti, nella sua qualità di presidente del Pio Istituto Santa Corona;

dott. Bruno Zavattarelli, nella sua qualità di segretario generale del Pio Istituto Santa Corona;

i quali, dando esecuzione a precedenti intese,

PREMESSO

che con convenzione stipulata il giorno 19 settembre 1962, registrato all'Ufficio del registro di Genova il giorno 1° ottobre 1962. Mod. 71 M.E., n. 2361, il Pio Istituto Santa Corona si è assunto l'onere per il finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, da destinare in permanenza al Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure;

che, in base all'art. 2 della predetta convenzione, il Pio Istituto Santa Corona si è assunto l'obbligo di corrispondere all'Università degli studi di Genova la somma di lire 1.600.000 (un milioneseicentomila) per il mantenimento del suddetto posto di assistente oltre alla somma di lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio;

che, ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), l'Università degli studi si obbliga, in esecuzione della suddetta convenzione, a versare allo Stato, annualmente, l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verrà assegnato allo istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

che il Ministero del tesoro, in sede di esame della predetta convenzione, ha ravvisato la necessità che si proceda ad un emendamento della anzidetta convenzione nel senso che sia precisato che l'Università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato, oltre agli emolumenti dovuti, quale stipendio, all'assistente, anche il contributo di lire 320.000 (trecentoventimila), di cui all'art. 2 della convenzione in parola destinate al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso;

che entrambe le parti sono d'accordo sulla necessità di modificare la convenzione predetta.

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, quanto segue:

La convenzione stipulata il giorno 19 settembre 1962, registrata a Genova il giorno 1° ottobre 1962, Mod. 71 M.E., numero 2361, tra l'Università degli studi di Genova, rappresentata dal prof. avv. Carlo Cereti, nella sua qualità di rettore, e il Pio Istituto Santa Corona, rappresentato dal presidente on.le Erisia Gennai Tonietti e dal segretario generale dottor Bruno Zavattarelli, relativa alla istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, da assegnare in permanenza allo Istituto Santa Corona di Pietra Ligure, è integrata dal presente atto.

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova si impegna a versare allo Stato, annualmente, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma *a*) della convenzione stipulata il 19 settembre 1962, e registrata a Genova il giorno 1° ottobre 1962, Mod. 71 M.E., n. 2361, tra l'Università degli studi di Genova ed il Pio Istituto Santa Corona, per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, da assegnare in permanenza all'Istituto di Santa Corona di Pietra Ligure, la somma di lire 320.000 (trecentoventimila) prevista dall'art. 2 della suddetta convenzione, per gli effetti in esso indicati e le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 3 della convenzione medesima.

Art. 2.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata gratuitamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 94 della legge di registro, dell'art. 1 - Tabella *C* allegata alla legge stessa, e dall'art. 45 della legge 1073 del 24 luglio 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1962, n. 199).

Il presente atto viene reso pubblico mediante lettura da me data ai comparenti che lo approvano e avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Esso consta, escluse le firme, di 4 (quattro) facciate e 15 (quindici) righe dattiloscritte da persona di mia fiducia.

Dopodichè viene così firmato:

Prof. Girolamo Orestano, in detta qualità;
On.le Erisia Gennai Tonietti;
Dott. Bruno Zavattarelli;
Dott. Mario Alburno;

Registrato a Genova il 13 aprile 1963, Atti pubblici, Mod. 71 Men. n. 7210. L. *gratis*. *Il direttore*: (firma illeggibile).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. **1040.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Chimica biologica » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 14 settembre 1962, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Chimica biologica » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in L. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 340.000 (trecentoquarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il

posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 3. — VILLA

Repertorio n. 157.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Chimica biologica » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantadue, a questo dì quattordici del mese di settembre, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti della Università stessa, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti, fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del suddetto atto, con delibera in data 23 luglio 1962;

on. avv. Renato Morelli, di Vincenzo, da Campobasso, nella sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del predetto Ente alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 8 marzo 1962;

avv. Paolo Rogger, nato a Treviso il 17 giugno 1909, nella sua qualità di direttore compartimentale per la Liguria dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anch'egli espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera dell'8 marzo 1962;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

PREMESSO

a) che per il normale funzionamento della cattedra di Chimica biologica si è reso necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente;

b) che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nell'intento di concorrere al sempre maggiore sviluppo degli studi in quelle discipline mediche che possono interessare particolarmente l'attività dell'Ente, ha deliberato di convenzionare un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Chimica biologica presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova;

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, con rispettive deliberazioni del 15 giugno e del 23 luglio 1962, hanno deliberato, nell'ambito della rispettiva competenza, di accettare, col più vivo compiacimento, la liberalità dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti.

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, la seguente convenzione:

Art. 1.

Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova è istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente universitario ordinario da assegnare alla cattedra di Chimica biologica, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà e cattedra.

Il trattamento giuridico ed economico nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del suddetto posto di assistente ordinario saranno quelli previsti dalle leggi vigenti sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

L'I.N.A.I.L. si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Università degli studi di Genova, per il finanziamento del posto di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di lire 1.700.000 (unmilionesettecentomila).

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo spettante al titolare del posto di cui trattasi dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'I.N.A.I.L. si obbliga a integrare il contributo stesso fino a raggiungere l'ammontare del suddetto trattamento economico annuo.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il ripetuto trattamento avrà superato la spesa annua di lire 1.700.000.

Art. 4.

L'I.N.A.I.L. si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire 340.000 (trecentoquarantamila) annue, pari al 20 per cento del contributo di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione e anche per il successivo periodo di evenuale proroga della convenzione stessa.

Il predetto Istituto si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla data di concessione degli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario;

b) versare annualmente allo Stato la somma di lire 340.000 che le verrà corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della cattedra di Chimica biologica la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e la somma integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di assistente ordinario si intenderà senz'altro soppresso e il titolare del posto stesso cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per dieci anni, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente ordinario, e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate e 16 righe da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Carlo Cereti, in detta qualità;
Renato Morelli;
Paolo Rogger;
Mario Alburno, *rogante*.

Registrato a Genova 3 ottobre 1962, Atti pubblici, Mod. 71 M.E. n. 2371.

Il direttore: (firma illeggibile)

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1962.
Delimitazione della zona portuale interna di Barbarano (lago di Garda).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1919, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Barbarano (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Salò è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 31 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

il pontile A;
il porto rifugio per natanti;
lo specchio d'acqua antistante il porto.

Essa è delimitata come segue:

a) A terra: dal limite verso lago delle particelle 4357 4238 e 4391.

b) In lago lato ovest: da un allineamento lungo m. 60 in prosecuzione verso lago del confine ovest della particella 4357

c) In lago lato est: da un allineamento lungo m. 60 in prosecuzione verso lago del confine est della particella 4391

d) In lago lato sud: dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti *b*) e *c*) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia Milano e presso l'Ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 5 dicembre 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA
Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI
Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1963
Registro n. 91 bilancio Trasporti, foglio n. 122

(7431)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.
Delimitazione della zona portuale interna di Gargnano (lago di Garda).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna,

Decreta:

Art. 1

La zona portuale di Gargnano (lago di Garda), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Gargnano, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 72 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il molo A, i pontili B e C ed uno specchio d'acqua antistante alle particelle anzidette.

Essa è delimitata come segue:

a) Lato nord verso terra: dal limite verso lago delle particelle 6278 e 6279;

dal limite verso lago della via San Francesco e delle vie adiacenti al porto H;

dal limite verso lago della piazza del Porto.

b) Lato est in lago: da un allineamento lungo m. 55 in prosecuzione verso lago del confine ovest della particella 6278.

c) Lato ovest in lago: da un allineamento lungo m. 60 in prosecuzione verso lago del confine ovest della particella 3889.

d) Lato sud in lago: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti b) e c) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Registro n. 91 bilancio Trasporti, foglio n. 87

(7433)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 127 « Settentrionale Sarda » presso Calangianus-Sant'Antonio-Arzachena-Innesto Strada statale n. 125 « Orientale sarda » della lunghezza di km. 34+500 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma strade, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e l'Amministrazione provinciale di Sassari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 127 « Settentrionale sarda » presso Calangianus-Sant'Antonio-Arzachena-Innesto Strada statale n. 125 « Orientale sarda » della lunghezza di km. 34+500 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 427 « della Gallura centrale ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 55

(7310)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo gen. Luigi De Angelis fra dipendenti della Marina militare (già Cooperativa Marina), con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati nei confronti della Società cooperativa di consumo generale Luigi De Angelis fra dipendenti della Marina militare (già Cooperativa Marina), con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo gen. Luigi De Angelis fra dipendenti della Marina militare (già Cooperativa Marina), con sede in Roma, costituita in data 17 novembre 1944 per rogito Capo, repertorio n. 48174, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Guido Cacace ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7280)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1963, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.051.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7540)

Autorizzazione al comune di Lavenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1963, il comune di Lavenone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.930.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7541)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1963, il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.177.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7542)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1963, il comune di Enna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 705.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ,a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7505)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1963, il comune di Boara Pisani (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.915.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7504)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1962, registro n. 30, foglio n. 373, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 28 marzo 1959 dal direttore di 1ª classe di dogana Natale Clorindo, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, emesso in data 21 ottobre 1958, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° novembre 1958, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(7532)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 4 marzo 1963, è stato ricostituito il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, per il triennio decorrente dalla data predetta.

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 4 marzo 1963, è stato ricostituito il Consiglio dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, per il triennio decorrente dalla data predetta.

Costituzione del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania istituita presso l'Opera nazionale per i combattenti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 24 agosto 1962, è stato ricostituito il Consiglio della sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania, per il triennio decorrente dalla data predetta.

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 agosto 1963, è stato ricostituito il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, per il triennio decorrente dalla data predetta.

Costituzione del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, istituita presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 agosto 1963, è stato ricostituito il Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, per il triennio decorrente dalla data predetta.

(7537)

Riduzione di superficie della zona di divieto di caccia e uccellagione di Foligno (Perugia)

Con decreto ministeriale 31 luglio 1963 la zona di divieto di caccia e uccellagione di Foligno (Perugia), della estensione di ettari 1400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto ministeriale 6 agosto 1962 ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia viene ridotta ad ettari 1392 e resta così delimitata:

Nord: monte Serrone, località Pianacce a quota 888, salendo verso Casale;

est: da quota 859 in linea retta fino a quota 848 (fosso delle Pecore) a quota 956 sulle pendici di monte Aguzzo; da qui, lungo le pendici di monte Aguzzo a quota 950 fino al voc. Cupoli;

sud: lungo le pendici di monte Cologna a quota 790;

ovest: località Costa del Conte, da quota 790 scendendo a quota 418 fino ad incontrare la strada comunale Sasso Vivo-Abazia.

(7317)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 giugno 1963: Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente zolfi italiani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 in data 12 agosto 1963 a pagina 4061, in luogo di « Peyretti dott. Michele » leggasi « Peynetti dottor Michele ».

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri. - (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). - 30 maggio 1963.

1. — E' indetto un concorso per l'ammissione di 600 allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) 300 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri) e per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze Armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di corpo, se sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

b) 300 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1964 e avrà durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a)*, annuale per quelli di cui alla lettera *b)*.

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio d'istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso, valgono le disposizioni contenute nell'allegato manifesto.

2. — I comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al punto VI dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli aspiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia e la regolarità dei documenti, inoltreranno al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi — unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale — per l'esame da parte della commissione di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 1961, n. 1291.

3. — All'accertamento dei requisiti fisici di cui al punto III dell'allegato manifesto, dovranno provvedere i comandi di legione mediante commissione composta dal comandante della legione, presidente, dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro, e da un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario.

Tale commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione « di molta prestanza fisica » qualora il candidato presenti tale caratteristica; ciò ai fini di cui al punto VIII, lettera *c)*, dell'allegato manifesto.

4. — I concorrenti non in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1964-1966 saranno sottoposti, all'atto della presentazione alla scuola sottufficiali (Battaglione Moncalieri), a nuova visita da parte di un collegio medico composto di due ufficiali superiori medici e di un ufficiale inferiore medico.

I militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale (1964-1965) e biennale (1964-1966) saranno sottoposti a visita da parte dello stesso collegio medico soltanto per accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico è definitivo.

5. — I concorrenti ammessi al corso lo frequenteranno secondo le norme del regolamento interno per la scuola sottufficiali parzialmente riportate nell'allegato manifesto.

I comuni provvederanno alla sollecita affissione del manifesto.

Il Ministro: ANDREOTTI

Concorso a seicento posti di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (Corso biennale 1964-66 e corso annuale 1964-65).

I. — E' indetto un concorso per l'ammissione di 600 allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) 300 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri) e per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze Armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di corpo, se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

b) 300 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1964 e avrà durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a)*, annuale per quelli di cui alla lettera *b)*, secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a)* per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno destinati in aumento alla aliquota di cui alla lettera *b)*.

NORME E REQUISITI PER I CONCORRENTI ASPIRANTI AL CORSO BIENNALE 1964-1966.

II. — Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *a)* del punto I

1) gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto;

c) posseggano come titolo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi biennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte);

2) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei ad incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali; abbiano statura non inferiore a m. 1,65 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

d) non abbiano ancora concorso alla leva — di terra o di mare — ovvero, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato, o se incorporati nelle Forze Armate, siano nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

e) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati;

f) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale « attestato di idoneità morale », da rilasciarsi da comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore c.s., competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

g) abbiano, alla data del presente bando, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio nelle Forze Armate o si trovino in congedo illimitato o saranno collocati in congedo prima dello inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito;

h) assumano, se residenti all'estero, l'impegno di sostenere le spese di viaggio dallo Stato in cui risiedono ed, in caso di « non idoneità », anche quelle relative al viaggio di ritorno;

i) posseggano il titolo minimo di studio di cui alla lettera *c)* del precedente n. 1.

III. — All'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti provvederà:

a) per i militari in servizio nell'Arma, apposita commissione presso i comandi di corpo da cui gli interessati dipendono;

b) per i civili, altra commissione istituita presso i comandi di legione competenti a istruire le domande di ammissione al concorso.

I concorrenti giudicati non idonei dalle suddette commissioni potranno essere ammessi — con riserva — a loro richiesta, allo svolgimento del tema. Ove detta prova venga superata, essi saranno sottoposti alla visita medica definitiva da parte del collegio medico presso il Battaglione Allievi Sottufficiali di Moncalieri, prevista dal n. 4 del bando di concorso.

IV. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 31 agosto 1963:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto cui essi appartengono;

b) dai civili al comando della stazione dei carabinieri nel cui territorio hanno domicilio, che rilascerà agli interessati regolare ricevuta, conservandone copia agli atti. La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — anche da dichiarazione che i comandanti di stazione, o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Le domande presentate posteriormente alla data suindicata saranno archiviate.

V. — La domanda dovrà essere così compilata:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato . . . . il . . . . domiciliato a (1) . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . . appartenente al Distretto militare di . . . . chiede di essere ammesso al concorso per il 1° anno del 17° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola Sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito al punto VIII comma *d*) del manifesto allegato al bando di concorso, desira essere sottoposto alle prove d'esame relative alle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco e serbo-croato (2).

Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso.

Allega i seguenti documenti:

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . .
(firma)

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . . . (indicare il comando di corpo).

(2) Depennare le lingue non prescelte.

VI. — A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto, sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva d'esame dell'anno scolastico 1963-1964 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1964, nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno, inoltre, allegare alla domanda, o comunque presentare entro il termine massimo del 5 settembre 1963, i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

B) certificato di stato libero su carta legale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole dovranno allegare invece lo stato di famiglia su carta legale;

C) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui al punto II, n. 2, lettera *e*);

D) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito gradi militari nelle Forze Armate rinunci ai gradi stessi, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto — a decorrere dalla data di invio in congedo — se, prima di aver conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo.

Qualora, per circostanze dipendenti dal passato conflitto non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto notorio giudiziale dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio per le circostanze di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso esere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *C*) e *D*) da parte di coloro che si trovino nelle condizioni indicate.

I concorrenti possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *A*) e *B*), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato libero può essere sostituita con la esibizione della carta di identità in conformità delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 2 agosto 1957, numero 678. In tal caso, peraltro, i concorrenti dovranno presentarsi personalmente al segretario comunale o ad una delle Autorità previste dall'art. 5 del citato decreto presidenziale.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai comandi di legione competenti per territorio e allegati alle domande dei concorrenti, ai sensi dello stesso decreto presidenziale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale generale;

c) certificato di buona condotta;

d) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle Forze Armate;

e) il nulla osta rilasciato dalla competente Capitaneria di Porto per i candidati che, avendo concorso alla leva di mare con la classe 1943 o classi precedenti, siano stati precettati od arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa di chiamata alle armi.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno la domanda, entro la data suddetta, alle rispettive Ambasciate presso le quali saranno sottoposti alla visita medica di cui al punto III e sosterranno la prova scritta d'esame.

VII. — I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

Il tema sarà svolto presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, dalle ore 8 alle ore 13 del 16 dicembre 1963.

VIII. — Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20 la commissione prevista dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificati dalla legge 22 novembre 1961, n. 1291, dopo aver provveduto alla revisione dei temi, procederà alla compilazione della graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un punto — espresso in ventesimi — per ciascun anno di studio successivo).

A parità di punteggio:

— se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio posseduto;

— se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuirsi alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde — nelle singole materie — il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10;

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica e cioè 1 punto — espresso in ventesimi — soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »;

d) al punto, espresso in ventesimi, o frazione di punto, da attribuirsi in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco, serbo-croato.

A tal uopo i candidati, che secondo le indicazioni del precedente punto V ne avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

— lingua francese: 17 dicembre 1963;
— lingua inglese: 18 dicembre 1963;
— lingua tedesca: 19 dicembre 1963;
— lingua serbo-croata: 20 dicembre 1963.

La prova scritta su testi unici per tutti i concorrenti, avrà la durata complessiva di tre ore e consisterà nella:

— traduzione in lingua italiana di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta;
— traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento di detta prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 3 della predetta legge, con l'inclusione dell'insegnante di lingua estera, che si riunirà presso la Scuola Sottufficiali.

I candidati che avranno conseguito alla prova scritta una votazione non inferiore a 10/20 saranno ammessi a sostenere la prova orale che avrà luogo dinanzi alla commissione di cui sopra in data da destinarsi.

La prova orale — della durata complessiva di 20 minuti — comprenderà:

— lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;
— breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Ai concorrenti che, nella media delle due prove avranno conseguito l'idoneità, saranno assegnati:

— 1/4 di punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 10 e 12/20;
— 1/2 punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 12,01 e 15/20;
— un punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 15,01 e 20/20;

e) a parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

IX. — Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del comando di legione presso cui dovranno subire la visita medica ed a quella del comando presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame, e rispettivi viaggi di ritorno, i candidati *non in servizio alle armi saranno provvisti*, a cura dei comandi di stazione dell'Arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (modello *B*), con spese però a loro carico.

X. — I *concorrenti provenienti* dai civili ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi saranno promossi carabinieri al compimento del 6° mese di corso e riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote, e precisamente

— duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;
— quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

Gli appuntati ed i carabinieri conserveranno, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Gli allievi carabinieri saranno promossi carabinieri al compimento del 6° mese *a partire dalla data di arruolamento* nell'Arma.

XI. — Al termine del primo anno di corso gli allievi che avranno superato gli esami finali ed avranno riportato la sufficienza in attitudine militare saranno ammessi al secondo anno.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione ma che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale potranno, per una sola volta, ripetere il corso.

Essi, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma sino al compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso reparti territoriali; qualora invece non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra arma sino al compimento della ferma di leva.

XII. — Al termine del secondo anno del corso — consentendolo le vacanze organiche — coloro che avranno superato gli esami conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1966, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1966, se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere potranno ripetere per una sola volta il secondo anno del corso soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso stesso.

Essi, qualora non intendano ripetere l'anno:

a) se provenienti dai militari in servizio nell'Arma, saranno rinviati alle rispettive legioni di provenienza;

b) se provenienti dai civili saranno avviati presso reparti territoriali qualora desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma sino al compimento della ferma triennale contratta e, in caso contrario, saranno trasferiti in altra arma sino al compimento della ferma di leva se non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, ovvero saranno prosciolti dalla ferma triennale contratta e passati nella forza in congedo dei Distretti di appartenenza.

XIII. — Qualora, per motivi indipendenti dalla loro volontà, gli allievi — durante la frequenza del 1° anno di corso — restassero assenti dalle lezioni per un numero di giorni superiore a novanta potranno, a domanda, essere ammessi a frequentare il successivo corso, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Nel caso, invece, che gli interessati non intendano ripetere il corso saranno avviati ad una legione allievi per completare il periodo d'istruzione. Ove non gradissero neppure essere avviati ad una legione allievi potranno chiedere il proscioglimento dalla ferma per essere avviati ai Distretti di appartenenza e seguire la sorte della rispettiva classe di leva.

XIV — Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali potranno chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e di essere rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

XV. — Uguali norme valgono anche per coloro che, per qualsiasi motivo, dovessero cessare dalla qualifica di « allievo sottufficiale ».

NORME E REQUISITI PER I MILITARI IN SERVIZIO NELL'ARMA ASPIRANTI ALL'AMMISSIONE AL CORSO ANNUALE 1964-1965

XVI. — Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) del punto I gli appuntati e carabinieri che:

a) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del presente bando;

b) abbiano prestato, alla data d'inizio del corso, almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

c) emergano, a giudizio insindacabile dell'apposita commissione presso la Scuola Sottufficiali carabinieri, per contegno e capacità professionale.

Nel computo del periodo di servizio di cui alla precedente lettera *b*) dovrà essere, comunque, detratto il tempo trascorso dal concorrente:

— in licenza (escluse le licenze brevi, ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da cause di servizio);
— in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio.

XVII. — I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove di esame:

a) prova scritta di italiano consistente nello svolgimento di un tema — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando Generale, che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esame sono stabiliti nella XI dispensa del *Bollettino Ufficiale* dei carabinieri anno 1946.

XVIII. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200 e diretta al Comando Generale dell'Arma, dovrà essere presentata al comando del reparto di appartenenza non oltre il 10 agosto 1963.

XIX. — I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 12 novembre 1963 presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando Generale dell'Arma.

XX. — I temi saranno esaminati dalla commissione di cui al punto VIII, la quale assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un voto da 10 a 20 (espresso in ventesimi).

La predetta commissione procederà quindi alla compilazione della graduatoria di merito in base ai seguenti elementi

1) media dei voti riportati nello svolgimento del tema;
2) precedenti di carriera e benemerenze militari e civili.

I dichiarati prescelti saranno ammessi a sostenere le seguenti prove orali, *determinanti ai fini dell'ammissione o meno alla frequenza del corso*:

a) cultura generale;
b) istruzioni e regolamenti.

XXI. — Nella valutazione dei titoli di cui al n. 2 del precedente punto XX la commissione assegnerà:

a) due punti (espressi in ventesimi) per ogni medaglia d'oro e d'argento al valor militare ed al valor civile e per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto (espresso in ventesimi) per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare e medaglia di bronzo al valor civile;

c) un punto (espresso in ventesimi) per titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale, per ciascun anno di studio successivo;

d) un punto (espresso in ventesimi) o frazione di punto, da attribuirsi — con i criteri indicati al precedente punto VIII lettera *d*) — in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco, serbo-croato.

A tal uopo i candidati, che secondo le indicazioni del precedente punto V ne avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

— lingua francese 13 novembre 1963;
— lingua inglese 14 novembre 1963;
— lingua tedesca 15 novembre 1963;
— lingua serbo-croata 16 novembre 1963.

La prova scritta e quella orale saranno svolte con le modalità ed i programmi indicati nel precedente punto VIII lettera *d*);

e) mezzo punto (espresso in ventesimi) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza e promozione straordinaria per benemerenza di istituto;

f) un punto (espresso in ventesimi) a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

g) due punti (espressi in ventesimi) per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio o in congedo;

h) un terzo di punto (espresso in ventesimi) per ciascuno degli anni di « effettivo servizio » compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

I servizi prestati per un periodo inferiore a un anno saranno calcolati se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale « effettivo » anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

XXII. — Alla frequenza del corso, che avrà la durata di 8 mesi, saranno ammessi, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria, i primi 300 candidati quali saranno definitivamente trasferiti — a domanda — alla Scuola Sottufficiali. I militari ammogliati — anche se con famiglia in sede — saranno obbligati ad alloggiare in caserma ed a consumare il vitto in comune.

XXIII. — Al termine del corso — consentendolo le vacanze organiche — gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1965, se idonei alla prima sessione di esami, e 1° ottobre 1965, se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi sottufficiali che per malattie o per cause indipendenti dalla loro volontà siano rimasti assenti dalle lezioni per un periodo, anche non continuativo, superiore ai novanta giorni, saranno esclusi dagli esami di fine corso e rimandati — a domanda — al corso successivo senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Eguale norma vale per coloro che per gli stessi motivi non potessero sostenere gli esami nè di prima, nè di seconda sessione.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

AVVERTENZE

I concorrenti non in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale, compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti, da parte del collegio medico, a nuova visita medica di accertamento definitivo presso la Scuola Sottufficiali (Btg. Allievi Sottufficiali di Moncalieri), prevista dal n. 4 del bando di concorso.

Anche i militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale e biennale saranno sottoposti a visita medica da parte dello stesso collegio medico presso la Scuola Sottufficiali in Firenze e Battaglione Allievi Sottufficiali in Moncalieri, onde accertare se presentino infermità invalidanti in atto.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati « non idonei » saranno senz'altro esclusi dal concorso.

I candidati non in servizio nell'Arma, all'atto della presentazione ai comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici ed ai comandi che saranno a suo tempo indicati per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

— carta di identità, di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
— passaporto;
— tessera postale;
— licenza di porto d'armi;
— libretto ferroviario;
— patente automobilistica;
— tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati non alle armi.

Il Ministro: ANDREOTTI

(7287)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 5 agosto 1963 il decreto ministeriale 30 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1963, registro n. 22 Finanze, foglio n. 269, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1962.

(7539)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria del concorso al posto di medico condotto vacante nel consorzio di Valpelline

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 217 in data 24 giugno 1963, con il quale il dott. Curto Albino veniva dichiarato vincitore del concorso al posto vacante di medico condotto del Consorzio di Valpelline;

Vista la lettera in data 27 luglio 1963, con la quale il dottor Curto Albino rinuncia alla nomina;

Considerato che occorre assegnare la detta condotta al secondo concorrente dichiarato idoneo;

Visto il proprio decreto n. 216 in data 24 giugno 1963 approvante la graduatoria del concorso;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

Il dott. Carlevaris Felice, risultato idoneo nella graduatoria è dichiarato vincitore della condotta medica di Valpelline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 6 agosto 1963

Il Presidente: MARCOZ

(7419)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 379/III del 4 febbraio 1963, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1961;

Atteso che il candidato vincitore della condotta di Falcade non ha assunto servizio entro il termine assegnato, esplicitamente rinunciando a tale condotta;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori delle condotte secondo le preferenze espresse dagli stessi nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 379/III del 4 febbraio 1963, i medici chirurghi sotto indicati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ognuno di essi indicate:

Costantini Elvezio: Falcade;
Zanella Arduino: Lamon (1° reparto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 26 luglio 1963

Il medico provinciale: MAGRÌ

(7380)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4042, del 20 aprile 1960, con cui è stato indetto il concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata della Commissione esaminatrice e riconosciutili regolari;

Considerato che occorre approvare la graduatoria dei partecipanti al concorso, di che trattasi;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso, nella premessa indicato:

1.	Arrigo Gaetano	punti 106,812
2.	Occhino Giovanni	» 102,225
3.	Scimone Sebastiano	» 100,126
4.	Cincotta Antonino	» 98,816
5.	Foti Domenico.	» 98,448
6.	Rizzo Salvatore	» 98,220
7.	Cafarella Bartolomeo	» 96,744
8.	Pinto Calogero	» 96,292
9.	La Fornara Paolo	» 95,789
10.	Lombardo Giuseppe	» 95,156
11.	Scorza Armando	» 94,407
12.	Mento Giuseppe	» 93,595
13.	Garufi Sebastiano	» 93,516
14.	Paterniti Giuseppe	» 92,556
15.	Di Pietro Vincenzo	» 92,163
16.	Pellegrino Francesco	» 92,122
17.	Grasso Salvatore	» 91,380
18.	Aliberti Filippo	» 90,461
19.	Casella Mariano	» 90,000
20.	Busà Salvatore	» 89,684
21.	Migliarese Federico	» 89,553
22.	Vieni Cirino	» 89,200
23.	Gussio Francesco	» 88,241
24.	Fazio Antonino	» 88,018
25.	Imbesi Antonino	» 87,253
26.	Miragliotta Antonino	» 87,139
27.	Lazzaro Antonino	» 87,030
28.	Buda Antonino	» 86,800
29.	Zingales Giuseppe	» 86.193
30.	Paterniti Carmelo	» 86,085
31.	Amato Giuseppe	» 85,860
32.	Spinnato Giuseppe	» 85,708
33.	Villari Filippo	» 85,290
34.	Rizzo Santi	» 85,175
35.	Zingone Domenico	» 85,140
36.	Triolo Rosario	» 84,919
37.	Pollicino Letterio	» 84,194
38.	Germanotta Giovanni	» 84.053
39.	Milito Salvatore	» 84,015
40.	Greco Salvatore	» 83,836
41.	Briguglio Marco	» 83,466
42.	Misiti Raffaele	» 83,291
43.	Morgante Giuseppe	» 83,166
44.	Lombardo Rosario	» 83,060
45.	Bonura Giovanni	» 83,000
46.	Carnovale Nazzareno	» 82,290
47.	Coglitore Francesco	» 81,886
48.	Papaleo Pasquale	» 81,000
49.	Verzera Stellario	» 74,121
50.	Azzolino Giovanni	» 70,988
51.	Rossello Angelo	» 70,310
52.	Muscolino Gabriele	» 70,250
53.	Pedale Giovanni	» 70,070
54.	Bardarello Giovanni	» 70,000

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 25 luglio 1963.

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero del 25 luglio 1963, con cui viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori dei posti di condotta medica, i seguenti sanitari:

1) Arrigo Gaetano: del posto di condotta medica del comune di Messina 9ª condotta Villaggio Ganzirri;

2) Occhino Giovanni: del posto di condotta medica del comune di Messina 10ª condotta Villaggio Torre Faro;

3) Scimone Sebastiano: del posto di condotta medica del comune di Messina 11ª condotta Villagio Faro Superiore;

4) Cincotta Antonino: del posto di condotta medica del comune di Messina 13ª condotta bis Villagio Larderia;

5) Foti Domenico: del posto di condotta medica del comune di Messina condotta 18ª bis Villagio Altolia;

6) Rizzo Salvatore: del posto di condotta medica del comune di Messina condotta Villagio Salice;

7) Cafarella Bartolomeo: del posto di condotta medica del comune di Messina condotta 19ª Villaggio Quattro Masse:

8) Pinto Calogero: del posto di condotta medica del comune di San Fratello Acquedolci 2ª condotta;

9) La Fornara Paolo: del posto di condotta medica del comune di San Domenica Vittoria;

10) Lombardo Giuseppe: del posto di condotta medica del comune di Torregrotta;

11) Scorza Armando: del posto di condotta medica del comune di Gallodoro;

12) Mento Giuseppe: del posto di condotta medica del comune di Montalbano Elicona Frazione Braidi e Santa Maria 2ª condotta;

13) Garufi Sebastiano: del posto di condotta medica del comune di Forza D'Agrò.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni per l'esecuzione.

Messina, addì 26 luglio 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(7291)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1135, in data 30 giugno 1962, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di condotte veterinarie vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Visto il proprio successivo decreto n. 839 del 20 aprile 1963, con il quale si è proceduto alla ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Trenti Ferdinando . . punti 67,55
2. Zanasi Bruno . . » 66,07
3. Rotteglia Antonio . . . » 65,04
4. Gatti Giorgio . . . . . . » 63,92
5. Casoni Carlo . . . . . . » 61,58
6. Cavazzuti Giancarlo . . . . . . » 61,19
7. Zucchi Lorenzo . . . . . . » 60,03
8. Serafini Giuseppe . . . . . » 57,52
9. Pitocchi Nunzio . . . . . » 51,89
10. Sorbelli Giovanni . . . . . » 48,78
11. Sciutteri Giuseppe . . . . . . » 48,35
12. Testoni Antonio . . . . . » 47 —
13. Cherubini Giuseppe . . . . . . » 46,50
14. Pinelli Gianni . . . . . . » 43,50
15. Lelli Achille . . . . » 43 —
16. Calvetti Luigi . . . . . . » 42,75
17. Tonni Sergio . . . . » 42,50
18. Simio Carmelo . . . . » 42 —
19. Berardi Paolo . . . . . . » 41,50
20. Cappi Giuseppe . . . . » 41 —
21. Cacitti Dante . . . . . . » 40,50
22. Ovi Giorgio » 40 —
23. Bergamaschi Guido . » 38,50

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio veterinario provinciale e del Comune interessato.

Modena, addì 24 luglio 1963

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Visto le preferenze indicate nella domanda del concorrente primo classificato nella graduatoria degli idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Trenti Ferdinando, nato a Savignano sul Panaro (Modena) il 3 giugno 1931, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria unica del comune di Formigine.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio veterinario provinciale e del Comune interessato.

Modena, addì 24 luglio 1963

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

(7296)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.